

Comune di Lago

(Prov. di Cosenza)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE	Originale
N° 04 del 22.04.2022	

OGGETTO: Delibera 185 /2020 della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti: Approvazione relazione di disamina degli elementi di criticità riportati nella pronuncia della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Calabria. Valutazioni e determinazioni in merito alle irregolarità segnalate.

L'anno duemilaventidue, il giorno ventidue del mese di Aprile alle ore 18.30 nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, in seduta pubblica, che è stata partecipata ai Sigg.ri Consiglieri a norma di legge, risultano presenti:

	Presente	Assente
1) SCANGA Fiorenzo	x	
2) IULIANO Annalisa	x	
3) MAZZOTTA Antonella	x	
4) DE PASCALE Ilaria		x
5) BARONE Fabio	x	
6) CHERUBINI Alessandro		x
7) COLLA Massimiliano		x
8) MARANO Andrea		x
9) BOSCO Massimo	x	
10) CUPELLI Pasquale	x	
11) MAGLIOCCO Giuseppe		x

Presenti:n: 6

Assenti: n. 5

Assume la presidenza il Sindaco in assenza del Presidente del Consiglio comunale.

Partecipa alla seduta il Vice Segretario in funzione Vicaria dott. Francesco Giordano.

Il Sindaco-presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
LA GIUNTA COMUNALE

VISTI:

- lo Statuto comunale vigente;
- il Regolamento Comunale di Contabilità vigente;
- il D.Lgs.267/2000 (T.U.E.L.) e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la deliberazione n.185/2020 in data 15/10/2020, depositata in pari data e trasmessa al Comune di Lago con nota 4564 del 16.10.2020, con la quale la Sezione Regionale di Controllo per la Corte dei Conti per la Calabria ha emesso pronuncia, ai sensi dell'articolo 148/bis del t.u. 267/00, in relazione agli esiti del controllo sulla gestione finanziaria per gli esercizi 2015-2016-2017.

VISTA la Deliberazione n.19 del 01/11/2020 con cui il Consiglio Comunale prendeva atto della pronuncia di cui trattasi;

RILEVATO che la citata pronuncia, resa nell'esercizio del c.d. controllo collaborativo introdotto con l'articolo 1, comma 166, della legge 266/2005 e articolo 148 bis del t.u.e.l., prende le mosse dalla nota numero 3045 del 15.07.2020 (*prot. Corte dei Conti n.4912 del 17.07.2020*) con cui l'Ente, a firma del Responsabile del Servizio Finanziario, dell'Organo di Revisione e del Sindaco, relaziona sulla gestione finanziaria degli esercizi 2015-2016-2017 e conclude accertando la presenza di profili di criticità, con riferimento alla sana gestione finanziaria dell'Ente al quale si chiede di intervenire con una serie di chiarimenti e misure correttive;

VISTA E ACQUISITA la relazione redatta a cura del Responsabile del Servizio finanziario che qui si riporta integralmente, con cui

- viene esaminato e valutato ogni elemento di criticità;
- viene fornito specifico e dettagliato chiarimento in merito alle perplessità e richieste di carattere tecnico formulate dalla Spett.le Corte;
- vengono indicati i correttivi già applicati in riferimento a taluni elementi di criticità evidenziati dalla Corte dei Conti;

1) **Per quanto concerne i ritardi nella predisposizione dei documenti contabili fondamentali**, tra cui il rendiconto, essi vanno ascritti ad una serie di motivazioni, certamente note anche alla spettabile Corte in indirizzo e che, in via sintetica, si va ad elencare:

- Carenza cronica personale;
- Personale in servizio dotato, solo in parte, delle necessarie competenze professionali richieste in un settore come quello degli Enti locali in continua trasformazione, con la conseguenza che l'intera mole di adempimenti complessi ricade su poche unità che, animate da buona volontà e spirito di sacrificio ben oltre gli orari contrattuali, cercano di far fronte a tutto il dovuto con inevitabili ritardi nel compimento degli atti prodromici e definitivi;
- Con il progressivo incremento degli adempimenti ed il mancato adeguamento degli organici è difficile poter programmare il rispetto dei termini di scadenza ordinari;
- L'Ente, tuttavia, si impegna a porre in essere ogni attività di coordinamento necessaria al rispetto delle tempistiche di legge;

2) **In riferimento alla ricostruzione virtuale dei risultati di amministrazione progressi si ritiene di poter osservare quanto segue:**

- Qualora l'Ente non si fosse avvalso della facoltà di cui all'art. 2 comma 6 del D.L. 78/2015 di far confluire l'avanzo da FAL nel FCDE, sarebbe stato confermato, come evidenziato

- dalla Corte dei Conti, un disavanzo da riaccertamento straordinario di complessivi € 921.554,32 da ripianare in trenta annualità/esercizi con quota annuale di € 30.718,47.
- La scelta effettuata dall'Ente di avvalersi della facoltà di cui al punto precedente non ha però determinato fenomeni espansivi della spesa per evidenti motivazioni;
 - La decisione di far confluire il FAL nel FCDE non ha determinato la formazione di avanzo disponibile da impiegare a copertura di nuova spesa;
 - La mancata applicazione al bilancio della quota trentennale di ripiano del disavanzo da riaccertamento straordinario **non ha liberato equivalenti quote di risorse proprie a competenza**, con conseguente e corrispondente espansione della spesa, poiché in attuazione del comma 3 dell'art.39 ter del D.L. 162/20191, convertito in legge 8/2020, nell'ipotesi di corretta applicazione del fal a rendiconto, lo stesso fal sarebbe stato impiegato a copertura della quota capitale di ammortamento dell'A.D.L. di cui al dl 35/2013 e le corrispondenti risorse proprie a competenza di ciascun esercizio che, in tal modo, si sarebbero liberate, sarebbero state impiegate per dare copertura alla quota annuale di ripiano del disavanzo da riaccertamento straordinario con una sostanziale invarianza degli equilibri complessivi di bilancio e nessun fenomeno espansivo della spesa di oggettiva rilevanza vieppiù in virtù della circostanza che negli anni dal 2015 al 2017 la spesa corrente dell'Ente ha registrato un costante trend decrescente a dimostrazione dell'attenzione da parte dell'Ente al miglioramento della efficienza dei servizi ed al mantenimento degli equilibri pluriennali di bilancio².
 - A scopo esemplificativo, si veda la seguente tabella dalla quale si evince la sostanziale invarianza nell'utilizzo delle risorse proprie a competenza nelle due ipotesi formulate e l'assenza di fenomeni espansivi della spesa di oggettiva rilevanza:

¹ 3) Il fondo anticipazione di liquidità costituito ai sensi del comma 1 è annualmente utilizzato secondo le seguenti modalità: a) nel bilancio di previsione 2020-2022, nell'entrata dell'esercizio 2020 è iscritto, come utilizzo del risultato di amministrazione, un importo pari al fondo anticipazione di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione 2019 e il medesimo importo è iscritto come fondo anticipazione di liquidità nel titolo 4 della missione 20 - programma 03 della spesa dell'esercizio 2020, riguardante il rimborso dei prestiti, al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio;

b) dall'esercizio 2021, fino al completo utilizzo del fondo anticipazione di liquidità, nell'entrata di ciascun esercizio del bilancio di previsione è applicato il fondo stanziato nella spesa dell'esercizio precedente e nella spesa è stanziato il medesimo fondo al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio. 4. La quota del risultato di amministrazione accantonata nel fondo anticipazione di liquidità è applicata al bilancio di previsione anche da parte degli enti in disavanzo di amministrazione.

² Spese correnti 2015 → € 1.720.414,71 -- 2016 → € 1.680.300,66 – 2017 → € 1.661.034,17.

IPOTESI 1			MANCATA APPLICAZIONE FAL A RENDICONTO		
ANNO	ENTRATE PROPRIE A COMPETENZA IMPIEGATE NELLE OPERAZIONI CONTABILI DA FAL E ADL		USCITA - QUOTA CAPITALE ADL		
2015	21.486,25 €		21.486,25 €		
2016	22.210,56 €		22.210,56 €		
2017	22.959,29 €		22.959,29 €		
IPOTESI 2					
APPLICAZIONE FAL A RENDICONTO					
ANNO	FAL APPLICATO A BILANCIO		USCITA -QUOTA CAPITALE ADL		
2015	21.486,25 €		21.486,25 €		
2016	22.210,56 €		22.210,56 €		
2017	22.959,29 €		22.959,29 €		
ANNO	ENTRATE PROPRIE A COMPETENZA IMPIEGATE NELLE OPERAZIONI CONTABILI DA FAL E ADL		QUOTA DISAVANZO ANNUALE DA RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO		
2015	30.718,48 €		30.718,48 €		
2016	30.718,48 €		30.718,48 €		
2017	30.718,48 €		30.718,48 €		
RISORSE PROPRIE A COMPETENZA CHE SI SONO LIBERATE A SEGUITO DELLA MANCATA APPLICAZIONE DEL FAL A RENDICONTO E CHE NON HANNO GENERATO FENOMENI ESPANSIVI DELLA SPESA DI OGGETTIVA RILEVANZA PER LE MOTIVAZIONI SU ESPOSTE.					
ANNO	ECONOMIE DA MANCATA APPLICAZIONE DEL FAL A RENDICONTO				
2015			9.232,23 €		
2016			8.507,92 €		
2017			7.759,19 €		

- In merito, poi, alla richiamata opportunità di una ricostruzione virtuale dei risultati di amministrazione per gli esercizi 2015-2016-2017 a seguito dell'applicazione a tali esercizi della quota trentennale del disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui, si vedano i primi tre seguenti prospetti teorici dai quali si evince come, nel caso di applicazione del fal a rendiconto, si sarebbe registrato, in ognuna delle tre annualità (2015-2016-2017), un risultato in w2 a rendiconto peggiorativo e pari esattamente alla maggiore spesa corrente che l'ente avrebbe dovuto sostenere con risorse proprie per coprire la quota trentennale del disavanzo da riaccertamento straordinario al 01.01.2015 di € 921mila (€ 921.554,32):

Ipotesi di applicazione fal a rendiconto al 01.01.2015			
Entrata		Uscita	
risorse Proprie Competenza	10	10	quota mutui ADL
risorse Proprie Competenza	100	100	spese correnti
risorse Proprie Competenza	100	100	fondi accantonati
tot. risorse di competenza necessarie a copertura delle spese di funzionamento	110	110	spese di funzionamento
equilibrio w1 a rendiconto	100		
equilibrio w2 a rendiconto	-921		
riduzione accantonamento fal a rendiconto	0		
equilibrio w3 a rendiconto	-921		
Ipotesi di mancata applicazione fal a rendiconto al 01.01.2015			
Entrata		Uscita	
risorse Proprie Competenza	10	10	quota mutui ADL
risorse Proprie Competenza	100	100	spese correnti
risorse Proprie Competenza	100	100	fondi accantonati
tot. risorse di competenza necessarie a copertura delle spese di funzionamento	110	110	spese di funzionamento
equilibrio w1 a rendiconto	100		
equilibrio w2 a rendiconto	0		
riduzione accantonamento a rendiconto	0		
equilibrio w3 a rendiconto	0		

Ipotesi di applicazione fal a rendiconto al 31.12.2015			
Entrata		Uscita	
fal	21	21	quota mutui ADL
risorse Proprie Competenza	21	30	dis. Applicato da riaccertamento straordinario dei residui
risorse Proprie Competenza	100	100	spese correnti
risorse Proprie Competenza	100	100	fondi accantonati
tot. risorse di competenza necessarie a copertura delle spese di funzionamento e del disavanzo	121	151	spese di funzionamento + disavanzo applicato
equilibrio w1 a rendiconto	121		
equilibrio w2 a rendiconto	-9		
riduzione accantonamento fal a rendiconto	21		
equilibrio w3 a rendiconto	12		
Ipotesi di mancata applicazione fal a rendiconto al 31.12.2015			
Entrata		Uscita	
risorse Proprie Competenza	0	0	dis. Applicato
risorse Proprie Competenza	21	21	dis. Applicato da riaccertamento straordinario dei residui
risorse Proprie Competenza	100	100	spese correnti
risorse Proprie Competenza	100	100	fondi accantonati
tot. risorse di competenza necessarie a copertura delle spese di funzionamento e del disavanzo	121	121	spese di funzionamento + disavanzo applicato
equilibrio w1 a rendiconto	100		
equilibrio w2 a rendiconto	0		
riduzione accantonamento a rendiconto	0		
equilibrio w3 a rendiconto	0		
valori teorici			
PEGGIORAMENTO DEL RISULTATO IN W2 A RENDICONTO IN CASO DI APPLICAZIONE DEL FAL A RENDICONTO	-9		EQUIVALENTE ALLA MAGGIORE SPESA CORRENTE CHE L'ENTE AVREBBE DOVUTO SOSTENERE CON RISORSE PROPRIE PER COPRIRE LA QUOTA TRENTENNALE DEL DISAVANZO DA RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO AL 01.01.2015

Ipotesi di applicazione fal a rendiconto al 31.12.2016			
Entrata		Uscita	
fal	22	22	quota mutui adl
risorse Proprie Compentenza	22	30	dis. Applicato da riaccertamento straordinario dei residui
risorse Proprie Compentenza	100	100	spese correnti
risorse Proprie Compentenza	100	100	fondi accantonati
tot. risorse di competenza necessarie a copertura delle spese di funzionamento e del disavanzo	122	152	spese di funzionamento + disavanzo applicato
equilibrio w1 a rendiconto	122		
equilibrio w2 a rendiconto	-8		
riduzione accantonamento fal a rendiconto	22		
equilibrio w3 a rendiconto	14		
Ipotesi di mancata applicazione fal a rendiconto al 31.12.2016			
Entrata		Uscita	
risorse Proprie Compentenza	0	0	dis. Applicato da riaccertamento straordinario dei residui
risorse Proprie Compentenza	22	22	quota mutui adl
risorse Proprie Compentenza	100	100	spese correnti
risorse Proprie Compentenza	100	100	fondi accantonati
tot. risorse di competenza necessarie a copertura delle spese di funzionamento e del disavanzo	122	122	spese di funzionamento + disavanzo applicato
equilibrio w1 a rendiconto	100		
equilibrio w2 a rendiconto	0		
riduzione accantonamento a rendiconto	0		
equilibrio w3 a rendiconto	0		
valori teorici			
PEGGIORAMENTO DEL RISULTATO IN W2 A RENDICONTO IN CASO DI APPLICAZIONE DEL FAL A RENDICONTO			EQUIVALENTE ALLA MAGGIORE SPESA CORRENTE CHE L'ENTE AVREBBE DOVUTO SOSTENERE CON RISORSE PROPRIE PER COPRIRE LA QUOTA TRENTENNALE DEL DISAVANZO DA RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO AL 01.01.2015

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 01/01/2015 (A)	1.126.132,45 €
ACCANTONAMENTI	921.554,32 €
VINCOLI	1.108.743,91 €
DESTINATO A INVESTIMENTI	17.388,54 €
RISULTATO POST ACCANTONAMENTI E VINCOLI	- 921.554,32 €

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2015(A)	1.326.763,95 €	
ACCANTONAMENTI	1.048.273,88 €	
VINCOLI	204.576,25 €	
DESTINATO A INVESTIMENTI	- €	
RISULTATO POST ACCANTONAMENTI E VINCOLI	73.913,82 €	
DISAVANZO DA RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO AL 01.01.2015	- 921.554,32 €	
RISULTATO VIRTUALE ATTESO, AL NETTO DELLA QUOTA TRENTENNALE DI DISAVANZO DA RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO APPLICATA DI € 30.718,47 ----->>>>	- 890.835,85 €	
RIDETERMINAZIONE VIRTUALE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2015		
FAL ADL DA MANTENERE A RENDICONTO AL NETTO DELLA QUOTA CAPITALE DELLA RATA DI ADL IN AMMORTAMENTO NELL'ESERCIZIO	900.068,07 €	
RISULTATO EFFETTIVO A RENDICONTO POST ACCANTONAMENTI E VINCOLI	- 826.154,25 €	
MIGLIORAMENTO RISPETTO ALLE ATTESE	64.681,60 €	
PEGGIORAMENTO RISPETTO AL RISULTATO DICHIARATO	- 9.232,22 €	
DERIVANTE DA		
SPESA DA COPRIRE CON RISORSE PROPRIE A COMPETENZA IN CASO DI MANCATA APPLICAZIONE DEL FAL A RENDICONTO	21.486,25 €	quota capitale mutuo adl
SPESA DA COPRIRE CON RISORSE PROPRIE A COMPETENZA IN CASO DI APPLICAZIONE DEL FAL A RENDICONTO	30.718,47 €	quota trentennale disavanzo
MAGGIORE SPESA EFFETTIVA IN CASO DI APPLICAZIONE DEL FAL A RENDICONTO	9.232,22 €	
PEGGIORAMENTO RISPETTO AL RISULTATO DICHIARATO	9.232,22 €	

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2016(A)	1.657.113,09 €	
ACCANTONAMENTI	1.094.089,18 €	
VINCOLI	541.059,27 €	
DESTINATO A INVESTIMENTI	- €	
RISULTATO POST ACCANTONAMENTI E VINCOLI	21.964,64 €	
DISAVANZO DA RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO AL 01.01.2015	- 921.554,32 €	
RISULTATO VIRTUALE ATTESO, AL NETTO DELLE QUOTE TRENTENNALI DI DISAVANZO DA RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO APPLICATE AL 2015 E AL 2016 DI € 30.718,47*2 ----->>>>	- 860.117,38 €	
RIDETERMINAZIONE VIRTUALE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2016		
FAL ADL DA MANTENERE A RENDICONTO AL NETTO DELLA QUOTA CAPITALE DELLA RATA DI ADL IN AMMORTAMENTO NELL'ESERCIZIO	877.857,51 €	
RISULTATO EFFETTIVO A RENDICONTO POST ACCANTONAMENTI E VINCOLI	- 855.892,87 €	
MIGLIORAMENTO RISPETTO ALLE ATTESE	4.224,51 €	
PEGGIORAMENTO RISPETTO AL RISULTATO DICHIARATO	- 17.740,13 €	
DERIVANTE DA		
SPESA DA COPRIRE CON RISORSE PROPRIE A COMPETENZA IN CASO DI MANCATA APPLICAZIONE DEL FAL A RENDICONTO 2016	22.210,56 €	quota capitale mutuo adl
SPESA DA COPRIRE CON RISORSE PROPRIE A COMPETENZA IN CASO DI APPLICAZIONE DEL FAL A RENDICONTO 2016	30.718,47 €	quota trentennale disavanzo
MAGGIORE SPESA EFFETTIVA IN CASO DI APPLICAZIONE DEL FAL A RENDICONTO 2016	8.507,91 €	
MAGGIORE SPESA EFFETTIVA IN CASO DI APPLICAZIONE DEL FAL A RENDICONTO 2015	9.232,22 €	
PEGGIORAMENTO RISPETTO AL RISULTATO DICHIARATO	17.740,13 €	

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2017(A)	1.231.968,62 €		
ACCANTONAMENTI	1.111.822,17 €		
VINCOLI	333.723,51 €		
DESTINATO A INVESTIMENTI	- €		
RISULTATO POST ACCANTONAMENTI E VINCOLI	- 213.577,06 €		
DISAVANZO DA RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO AL 01.01.2015	- 921.554,32 €		
RISULTATO VIRTUALE ATTESO, AL NETTO DELLE QUOTE TRENTENNALI DI DISAVANZO DA RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO APPLICATE AL 2015, AL 2016 e al 2017 Di € 30.718,47*3 -->>>>	- 829.398,91 €		
RIDETERMINAZIONE VIRTUALE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2017			
FAL ADL DA MANTENERE A RENDICONTO AL NETTO DELLA QUOTA CAPITALE DELLA RATA DI ADL IN AMMORTAMENTO NELL'ESERCIZIO	854.898,22 €		
RISULTATO EFFETTIVO A RENDICONTO POST ACCANTONAMENTI E VINCOLI	- 1.068.475,28 €		
PEGGIORAMENTO RISPETTO ALLE ATTESE	- 239.076,37 €		
PEGGIORAMENTO RISPETTO AL RISULTATO DICHIARATO	- 25.499,31 €		
DERIVANTE DA			
SPESA DA COPRIRE CON RISORSE PROPRIE A COMPETENZA IN CASO DI MANCATA APPLICAZIONE DEL FAL A RENDICONTO 2017	22.959,29 €	quota capitale mutuo adl	
SPESA DA COPRIRE CON RISORSE PROPRIE A COMPETENZA IN CASO DI APPLICAZIONE DEL FAL A RENDICONTO 2017	30.718,47 €	quota trentennale disavanzo	
MAGGIORE SPESA EFFETTIVA IN CASO DI APPLICAZIONE DEL FAL A RENDICONTO 2017	7.759,18 €		
MAGGIORE SPESA EFFETTIVA IN CASO DI APPLICAZIONE DEL FAL A RENDICONTO 2016	8.507,91 €		
MAGGIORE SPESA EFFETTIVA IN CASO DI APPLICAZIONE DEL FAL A RENDICONTO 2015	9.232,22 €		
PEGGIORAMENTO RISPETTO AL RISULTATO DICHIARATO	25.499,31 €		

- Dalla su esposta ricostruzione virtuale dei rendiconti 2015-2016-2017, emergerebbe, in riferimento all'esercizio 2017, un maggior disavanzo ordinario pari ad € 239.076,37 fatto oggetto di ripiano per € 213.577,06 ed ancora da ripianare ex art.188 tuel per i restanti € 25.499,31;
- Trattasi però di ricostruzione effettuata **in modalità "virtuale"**, ossia ad invarianza di ciascuna altra voce di spesa e di entrata; ciò pertanto, non impedirebbe che, **altrettanto "virtualmente"**, si proiettasse, ora per allora, sui bilanci 2015-2016-2017, una contrazione delle uscite equivalente alla maggiore spesa registrata nei 3 esercizi per la copertura della quota annuale di disavanzo da riaccertamento straordinario; sarebbe, in via esemplificativa, possibile registrare sugli esercizi 15-16-17, una riduzione, laddove congruo, del fondo accantonato per rischi e contenziosi tale da compensare le dette maggiori spese, assicurando, in tal modo, l'invarianza dei risultati di amministrazione registrati sui citati esercizi e determinando il venir meno della necessità di interventi correttivi e di ulteriori ripiani;
- A ciò si aggiunga che l'Ente, in pedissequa applicazione della sopravvenuta normativa in materia³, ha costruito i rendiconti 2019 -2020 ed i successivi bilanci 2020-2022 e 2021-2023, riesponendo il fal a rendiconto al netto del capitale rimborsato e prevedendo il ripiano del conseguente disavanzo per come, di volta in volta, disposto dal legislatore in attuazione delle citate sentenze della Corte Costituzionale;

³ Sentenza Corte Costituzionale 4/2020; Legge n.8/2020; Sentenza Corte Costituzionale 80/2021; DI 73/2021 ("Sostegni bis") art.52;

- Tutto quanto su esposto e premesso, dovrebbe affrancare l'ente dalla necessità di apportare al consuntivo per l'esercizio 2021 e al successivo bilancio di previsione 2022-2024, ulteriori correttivi che si paleserebbero come oneri di derivazione teorica e oggettivamente gravosi in un quadro contabile complessivo già contraddistinto da molti elementi di criticità, comuni, peraltro, alla maggior parte dei piccoli Enti, con sempre meno risorse e oneri complessivi in costante crescita;
- In riferimento, poi, alla circostanza della presunta discrasia tra il valore del FAL al 01.01.2015 (€ 975.426,41) ed il valore dei vincoli formalmente attribuiti dall'Ente (€ 984.083,41), si rileva e segnala che nell'importo di € 984.083,41 rientra oltre all'avanzo specifico da DL 35/2013 per € 975.426,41, anche un ulteriore avanzo, formalmente vincolato dall'Ente, per € 8.657,00 di cui
 - € 8.066,00 → insussistenza di spesa nel settore smaltimento rifiuti codificata dall'Ente come avanzo vincolato in quanto finanziata in ambito TARI;
 - € 591,00 → insussistenza di spesa sulle partite di giro codificata dall'Ente quale avanzo vincolato in quanto registrata nella gestione di depositi cauzionali;
- Per quanto concerne poi il residuo di € 805,87 formatosi sulla competenza 2014 (**tit.3 - quota capitale mutui credito sportivo esercizio 2014 – dicembre -impegno n. 828 del 2014**) e pagato in conto residui in apertura 2015, si segnala che l'anomalia di cui trattasi è da ricondursi alla circostanza che l'Istituto di credito sportivo procedeva all'addebito sulla contabilità dell'Ente anziché al 31.12.2014, all'inizio del successivo esercizio 2015, generando il corrispondente provvisorio di uscita n.1/15 che l'Ente regolarizzava appunto a residui trattandosi di quota capitale di competenza del 2014 ⁴come da relativo piano di ammortamento.
- In riferimento all'avanzo destinato agli investimenti esposto nel rendiconto 2014 e riproposto al 01.01.2015 all'esito delle operazioni di riaccertamento straordinario, si segnala quanto segue:
 - la registrazione a rendiconto di avanzo destinato ad investimenti è, in genere, derivante dalla decisione di riservare ad investimenti parte dell'avanzo disponibile o dalla presenza di eccedenza di entrate di parte capitale non intrise da specifico vincolo di destinazione (*per esempio proventi da alienazione di cespiti patrimoniali disponibili*) rispetto alle uscite di parte capitale non coperte da specifiche entrate vincolate;
 - nel caso di specie, per un mero errore di calcolo nella comparazione tra partite di parte capitale al 31.12.2014, si era rilevata la presenza della citata eccedenza destinandola ad investimenti;
 - pertanto, atteso l'errore, nella predisposizione del rendiconto per l'esercizio 2015, si procedeva ad azzerare tale posta;
 - nessuna posta di avanzo destinato ad investimenti si è registrata nel triennio di riferimento;

3) **In riferimento alle osservazioni sulla cassa**, dalla documentazione agli atti dell'Ente, risulta che l'anticipazione ricevuta ex DL 35 nel corso del 2013, è stata interamente utilizzata per l'estinzione di debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31.12.2012. L'utilizzo dell'anticipazione

⁴ La generazione di un ordinativo di pagamento a regolarizzo sulla competenza 2015 avrebbe significato caricare una quota capitale su rata mutuo (quota di costo da ammortamento mutui) di competenza del 2014, sull'esercizio 2015, con una conseguente disapplicazione del principio della competenza finanziaria potenziata che impone l'imputazione all'esercizio x della obbligazione giuridicamente perfezionata ed esigibile al 31.12 dello stesso esercizio, prescindendo dal momento della effettiva liquidazione che, se successiva al 31.12 dell'anno x, dovrà avvenire in conto residui.

di cui trattasi per il pagamento dei detti debiti certi, liquidi ed esigibili, è intervenuto nel corso dell'esercizio finanziario 2013 (quello di erogazione) tranne che per l'importo di € 255.090,77 liquidato ad Equitalia ad inizio 2014 (€ 216.995,84 il 21.02.2014 ed € 38.094,93 il 14.04.2014). Ne consegue che, del complessivo fondo cassa registrato al 01.01.2014 di € 814.838,60, l'importo di € 255.090,77 costituiva la parte residua non utilizzata dell'anticipazione di liquidità ricevuta nel 2013. In merito, poi, all'eccezione sollevata circa il ricorso da parte dell'Ente all'istituto dell'anticipazione di liquidità pur in presenza di rilevanti disponibilità liquide, si specifica che, nel 2013, l'anticipazione di liquidità veniva richiesta per un importo di € 1.577.293,41 e a fronte di un fondo di cassa al 01.01.2013 di soli € 148.269,80 e nel 2020 veniva richiesta ed ottenuta ulteriore anticipazione di liquidità per € 531.183,28 a fronte di un fondo iniziale di cassa al 01.01.2020 pari a € 705.600,14. Di tale fondo cassa (705.600,14), però, € 667.529,30 risultavano di natura vincolata e, pertanto, non destinabili al pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili al 31.12.2019 che, per la quasi totalità, non afferivano a partite vincolate. Pertanto, nel 2020 si procedeva a richiedere ed ottenere adl per € 531.183,28 a fronte di un fondo cassa effettivamente disponibile al 01.01.2020 di soli € 38.070,84.

Per quanto concerne il pignoramento di € 13.822,17, per esso non risulta effettuata alcuna assegnazione da parte del tesoriere nel corso dell'esercizio 2017. Conseguentemente, non risulta operazione alcuna di regolarizzazione da parte dell'Ente.

Per quanto concerne il pignoramento registrato ed assegnato di € 214.628,92 si segnala quanto segue:

- **Il debito sottostante il pignoramento è stato estinto** attraverso l'assegnazione del pignoramento da parte dell'Istituto Tesoriere;
- **Il provvisorio di uscita derivante dall'assegnazione veniva, erroneamente, registrato dal Tesoriere per € 241.628,92 (inversione di cifra) e, pertanto, il beneficiario dell'assegnazione, su invito del Tesoriere, procedeva a bonificare all'Ente l'indebita eccedenza per € 27.000,00, regolarizzata dall'Ente con incasso tra i rimborsi diversi;**
- Tale debito è stato poi fatto oggetto di riconoscimento da parte dell'Ente senza che lo stesso riuscisse a darvi copertura finanziaria e, quindi, senza procedere al regolarizzo del provvisorio di uscita (€ 241.628,92) generatosi a seguito del pagamento per azione esecutiva e rimasto, pertanto, non regolarizzato al 31.12.2017.
- Tale pagamento per azione esecutiva, non regolarizzato entro fine anno, è stato correttamente esposto nel rendiconto 2017 per il suo importo effettivo di € 241.628,92 anziché per l'importo del debito di € 214.628,92 riconosciuto dall'Ente ed incassato dal beneficiario al netto del citato rimborso di € 27.000,00.
- Con ogni evidenza, a confluire nel risultato di amministrazione al 31.12.2017, non è stato il solo pagamento per azione esecutiva non regolarizzato a fine esercizio, bensì anche il rimborso di € 27.000,00. **Pertanto l'onere netto confluente nel risultato di amministrazione al 31.12.2017 coincide esattamente con l'importo del debito riconosciuto di € 214.628,92.**
- **Ciò premesso, si va a spiegare la seguente tabella:**

Totale debiti fuori bilancio riconosciuti dal 1/01/2017 al 31/12/2017 (*)
importo
214.628,92

Annualità del ripiano del debito

(a) 2017	(b) 2018	(c) 2019	(d) non ripianati
importo	importo	importo	importo
1.051,86	13.577,06	100.000,00	100.000,00

In tale tabella è riportato il cronoprogramma di ripiano del debito fuori bilancio riconosciuto e di cui trattasi (€ 214.625,92). In realtà, però, atteso che il debito risulta già estinto con il pagamento al beneficiario da parte del Tesoriere, il ripiano non riguarda il debito riconosciuto, bensì il disavanzo in cui il debito si è tramutato nel momento in cui esso è confluito nel risultato di amministrazione.

Orbene, confluendo nel risultato di amministrazione, il debito pagato e non regolarizzato, ha determinato la formazione di un disavanzo per € 213.577,06.

- Pertanto, l'onere finanziario sopravvenuto di € 214.628,92 derivante dall'azione esecutiva non regolarizzata a fine anno, ha trovato parziale copertura nelle risorse disponibili del risultato di amministrazione del rendiconto 2017 per € 1.051,86, trasformandosi per la parte restante di € 213.577,06, in disavanzo di amministrazione da ripianare entro e non oltre i termini della consiliaura che, nel caso di specie, si estendevano al 2021;

4) **Con riferimento al ricorso all'istituto del FPV di parte corrente** si veda il seguente prospetto che illustra il dettaglio dei movimenti nel triennio 2015-2016-2017:

FPV 2015 al 31.12.2015
1.01.01.01.004 INDENNITA' RISULTATO - LAGO 7.728,00
1.01.01.01.004 FONDO SALARIO ACCESSORIO – 8.000,00
Totale 15.728,00
Fpv 2016 al 31.12.2016
1.01.01.01.004 2446 FONDO PER MIGLIORAMENTO DELL' EFFICIENZA DEI SERVIZI 8.000,00
1.01.01.01.004 INDENNITA' DI RISULTATO 9.228,00 ⁵
Totale 17.228,00
Fpv 2017 al 31.12.2017
1.01.01.01.004 FONDO PER MIGLIORAMENTO DELL' EFFICIENZA DEI SERVIZI 8.000,00
1.01.01.01.004 INDENNITA' RISULTATO 19.956,00
1.03.02.11.999 SPESE PER REALIZZAZIONE ARTISTICA DEDICATA ALLA EMIGRAZIONE 7.726,42⁶

⁵ Reimputati al 2017 e ulteriormente reimputate al 2018 per mancanza dell'elemento valutativo.

Trattasi di reimputazioni atipiche non più riproposte negli esercizi successivi

Per quanto concerne il FPV di investimento, si specifica quanto di seguito:


- In riferimento ai criteri di alimentazione del fondo, si applicano quelli di cui ai principi contabili all. 4/2 e 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011, successivamente modificati dal D.M. Economia e finanze del 1° marzo 2019; in estrema sintesi si seguono le seguenti regole operative:
 - Sul fronte entrate, eccezion fatta per i finanziamenti da mutuo per i quali accertamento e imputazione avvengono nell'anno di stipula del contratto, se i decreti di assegnazione prevedono l'erogazione delle risorse sulla base della rendicontazione annuale o infrannuale dei SAL, le entrate sono accertate nell'esercizio di assegnazione delle risorse con imputazione agli esercizi previsti nel cronoprogramma delle spese oggetto del finanziamento. I trasferimenti versati in anticipo sono accertati con imputazione all'esercizio in cui è previsto l'effettivo incasso e, per la copertura delle spese imputate agli esercizi successivi, è attivato il FPV. Alla fine dell'esercizio, nelle more del perfezionamento delle obbligazioni di spesa, le risorse accertate confluiscono nel risultato di amministrazione e, trattandosi di risorse vincolate, possono essere applicate al bilancio di previsione del triennio successivo. L'utilizzo di tali risorse è consentito, per gli enti in disavanzo nei limiti previsti dall'art. 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Vanno in deroga a tali limiti per gli enti in disavanzo, gli avanzi vincolati da risorse assegnate in ambito PNRR (art. 15, comma 3 DL n. 77 del 2021).
 - Su fronte spese si fa riferimento, in linea di massima alle seguenti regole:

Per le opere di importo pari o inferiore alla soglia prevista per l'affidamento diretto è prevista la possibilità di costituire il FPV per l'intero quadro economico solo in presenza di obbligazioni giuridicamente perfezionate → firma del contratto di appalto, che consente di individuare il creditore ed il relativo importo;

Per le opere di importo superiore alla soglia prevista per l'affidamento diretto si segue il seguente prospetto:

⁶ Reimputazione in presenza di entrata corrente vincolata (contributi liberali) e correlata spesa perfezionata ma non esigibile.

⁷ Reimputazione in presenza di entrata corrente di natura vincolata (TARI) e correlata spesa perfezionata ma non esigibile.



Per le opere di importo pari o superiore alla soglia per l'affidamento diretto, il punto 5.4.9 del principio contabile all. 4/2 detta le regole per la costituzione ed il mantenimento, a fine esercizio, del FPV anche in assenza di obbligazioni perfezionate.

Tali regole sono cinque:

- a) che siano state accertate le entrate che danno copertura alla spesa;
- b) che l'opera, se di importo pari o superiore a 100.000 euro, risulti inserita nell'elenco annuale dei lavori pubblici. Tale condizione non vale, ovviamente, per le opere di importo inferiore a 100.000 euro per le quali non sussiste l'obbligo di inserimento nel piano;
- c) che sia stato assunto un impegno giuridicamente perfezionato a valere sul quadro economico di spesa per attività necessarie all'esecuzione dell'intervento diverse dalla progettazione;
- d) che sia stato dato formale avvio alle procedure di affidamento dei livelli successivi al minimo per la progettazione;
- e) che siano formalmente avviate le procedure per l'affidamento dei lavori.

Le prime due condizioni (a e b) devono sempre ricorrere, mentre per le restanti tre è sufficiente che si riscontri almeno una delle situazioni ivi previste tenendo conto che le procedure di affidamento possono considerarsi avviate solamente in caso di pubblicazione del bando di gara o di spedizione della lettera invito.

- In riferimento alla sorte degli impegni confluiti nel fpv nel triennio 2015-2017, si segnala che, dalla disamina della documentazione contabile dell'Ente, emerge che gli impegni di parte capitale reimputati risultano pagati per il 93%;

Totale reimputazione dal 2014 al 2017	Totale pagamenti su impegni reimputati
806.375,10 €	753.499,59 €
Misura percentuale degli intervenuti pagamenti	
93%	

Nel triennio di riferimento non risultano economie su impegni reimputati e coperti da FPVE. Laddove si registri tale casistica l'economia andrebbe a confluire nell'avanzo vincolato.

- 5) **Per quanto concerne il suggerimento della spett.le Corte in ordine alla opportunità di inserire a bilancio previsioni di investimento non dotate dei necessari livelli di attendibilità in materia di realizzabilità degli stessi**, ci si impegna ad inserire a bilancio esclusivamente le OO.PP. contraddistinte da certezza di finanziamento ossia quelle di cui all'elenco annuale atteso che non vi è alcun obbligo di inserire nel bilancio di previsione le opere previste nel secondo e terzo anno del programma triennale delle opere pubbliche.
- 6) **In riferimento all'indebitamento verso la Regione Calabria, per RSU e fornitura idrica**, si segnala che, all'attualità, i debiti per fornitura idrica pregressa risultano interamente estinti; si registra una situazione di sostanziale regolarità nella estinzione dei debiti verso Sorical, pur in presenza di divergenze circa le modalità con cui Sorical fornisce la risorsa idrica all'Ente rispetto alle dichiarate e formalizzate esigenze di quest'ultimo; si è in perfetta regola con i piani di rientro dal debito verso la Regione per RSU; si è in regola con il pagamento degli oneri per lo smaltimento rifiuti verso l'ATO e, successivamente, verso Calabria Maceri e Servizi S.p.A. autodefinitasi e postasi quale controparte contrattuale diretta dei singoli Comuni aderenti all'ATO rifiuti Cosenza nella fornitura del servizio di trattamento e smaltimento rifiuti. Peraltro, la problematica afferente alla gestione dei rifiuti in Calabria ed, in particolare, nella provincia di Cosenza, sta assumendo carattere di grave criticità, con una gestione sottratta ad ogni logica di controllo e programmazione ed una crescita insostenibile dei costi che, posti a carico della collettività, costituiscono un vulnus sia dal punto di vista socio-economico che degli equilibri di bilancio il cui mantenimento è minato dalla oggettiva difficoltà per l'utenza di fornire la contribuzione richiesta. Sarebbe, in tal caso, da sottoporre a seria valutazione da parte delle autorità competenti, l'integrale esternalizzazione del servizio sia per la parte gestionale che per quella contabile, onde evitare che crediti sempre più svalutati conducano molti piccoli Enti verso condizioni di oggettiva insostenibilità finanziaria del servizio;
- 7) **In riferimento alla indennità di fine mandato**, si segnala l'inserimento a bilancio consuntivo a decorrere dal 2019. I debiti pregressi, per tale tipologia di indennità, risultano estinti, e gli accantonamenti attualmente a bilancio risultano correttamente quantificati;
- 8) Nel triennio di riferimento il FCDE a consuntivo, calcolato con il ricorso al metodo semplificato risulta congruo, come da verifica effettuata in collaborazione con l'Organo di revisione. A decorrere dal Consuntivo per l'esercizio 2019, come già detto ed in applicazione della normativa in materia, il Fal è stato, correttamente esposto a rendiconto, al netto del quote capitali rimborsate, ed il FCDE è stato rideterminato con il ricorso, quale criterio di calcolo, al metodo ordinario. Entrambe le operazioni hanno prodotto la formazione di maggior disavanzo ripianato per come previsto dalla normativa tempo per tempo vigente⁸.
- 9) **In merito allo stanziamento a bilancio di un congruo fondo rischi**, si ribadisce l'attenzione dell'Ente nel richiedere ai propri legali relazioni sul contenzioso. Ciò nonostante, solo un legale ha fornito nell'aprile del 2018, la richiesta relazione. Per gli altri contenziosi, l'Ufficio di segreteria generale dell'Ente, in base alla documentazione in suo possesso e alle notizie verbalmente acquisite dai legali, ha determinato l'importo da accantonare con le risultanze di cui alla seguente tabella:

⁸ il maggior disavanzo dal fcde calcolato con metodo ordinario in 15 anni con decorrenza dal 2021. Il Maggior disavanzo da riesposizione del FAL in un lasso di tempo coincidente con il residuo periodo di ammortamento dell'ADL e con decorrenza dal 2020.

SITUAZIONE DEL CONTENZIOSO PER BILANCIO 2021-2023 - SOMME DA ACCONTONARE A FONDO RISCHI (OIC n. 31 e la definizione dello IAS 37)							
CAUSA	ANNO DI INIZIO DEL CONTENZIOSO	VALORE PRESUNTO DELLA CONTROVERSIA	AVVOCATO	PRESENZA DI RELAZIONE SUL CONTENZIOSO	PROBABILITA' DI SOCCOMBENZA	MOTIVAZIONE	SOMMA DA ACCANTONARE
COMUNE V/S SAMA' CARLO	2009	140.000,00 €	GREGORIO BARBA	NO	10%	VITTORIA IN CASSAZIONE CON RINVIO IN APPELLO	14.000,00 €
COMUNE V/S BANCA FARMA FACTORING	2019	150.000,00 €	NICOLA PILUSO	NO	49%	PRESENZA DI TITOLO ESECUTIVO	73.500,00 €
COMUNE V/S BANCA FARMA FACTORING	2020	40.000,00 €	VALERIO ZIMATORE	NO	40%	PENDENZA IN PRIMO GRADO	16.000,00 €
COMUNE V/S MAGLIOCCHI GIACOMINA	2010	250.000,00 €	GREGORIO BARBA	NO	10%	PRIMO GRADO CON SCARSA FONDATEZZA DELLA PRETESA	0
		580.000,00 €					103.500,00 €

Sulla base di quanto su esposto, si ha motivo di ritenere che il fondo rischi accantonato a rendiconto 2020 di € 130.861,18 e che dovrebbe attestarsi, al 31.12.2021, ad € 150.261,14 risulta sufficientemente congruo.

10) Per quanto concerne le difficoltà afferenti al sistema di riscossione delle entrate proprie tributarie e patrimoniali che, peraltro, determinano la presenza di un gravoso FCDE a consuntivo, si segnala quanto segue:

In data 22.11.2019, a seguito di gara ad evidenza pubblica si è perfezionato il contratto con la Sogert spa ad oggetto “CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE del SERVIZIO DI GESTIONE, RISCOSSIONE ED ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI COMUNALI E DELLE ENTRATE PATRIMONIALI DI DIRITTO PRIVATO E PUBBLICO - CIG 7650984FB7”. L’affidamento di tale servizio si è reso essenziale, in linea con le indicazioni fornite dagli uffici preposti alla gestione delle Entrate, dagli Organi di revisione nonché dalla spett.le Corte dei Conti – Sez. Reg. di controllo Calabria, a causa delle difficoltà dell’Ente nel procedere all’espletamento delle attività di escussione dei contribuenti con le sole risorse umane e strumentali a propria disposizione, tanto nel caso di recupero delle morosità per importi iscritti a ruolo e non pagati, quanto nel caso di recupero di importi fatti oggetto di avvisi di accertamento per recupero evasione/elusione (omesse/infedeli dichiarazioni – omessi/parziali versamenti). I risultati di tale attività, proficuamente avviata, hanno scontato le difficoltà connesse alle attività di riscossione in epoca di pandemia da covid-19 ed ai correlati blocchi della riscossione coattiva che è stata, sostanzialmente, sospesa, per quasi un biennio. I primi risultati in termini di recupero tributario e patrimoniale si stanno registrando nel corrente esercizio 2022. Il concreto auspicio è che, a breve, i flussi di cassa da recupero morosità e attività di accertamento, possano consentire una concreta movimentazione dei residui attivi, migliorare gli equilibri nella gestione della cassa, favorire la formazione di residui attivi di importo più contenuto, consentire un ridimensionamento dei fondi svalutazione crediti e migliorare la tempistica dei pagamenti dell’Ente, assicurando nel contempo un’ulteriore contrazione dello stock di indebitamento al 31.12 di ciascun esercizio.

11) In merito, infine, alla tempistica dei pagamenti, si segnala che, pur in vista degli auspicabili ulteriori miglioramenti di cui al punto precedente, alla data del 31.12.2021

questo Ente registra un ritardo medio ponderato nel pagamento delle fatture commerciali che si attesta a 48 giorni. Tale ritardo ha determinato l'accantonamento del correlato fondo garanzia debiti commerciali e, in virtù di quanto su esposto, dovrebbe subire un miglioramento nell'arco del triennio 2022-2024.

Si allega il piano di ammortamento della ADL di cui al DL 35/2013 e si specifica, per come espressamente richiesto dalla Corte dei Conti, che le rate di ammortamento vengono liquidate con puntualità anche in virtù della delegazione di pagamento inviata al Tesoriere.

Ritenuto doveroso prendere atto delle posizioni espresse dalla Sezione di Controllo, cogliendo positivamente l'impulso ad una gestione ancora più rigorosa ed attenta alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, in coerenza con il percorso già avviato con il nuovo sistema contabile ex d. leg.vo 118/2011 e connessi principi contabili generali ed applicati.


Ritenuto di dover formulare espresso atto di indirizzo politico amministrativo agli Uffici affinché, ciascuno per quanto di propria competenza, sotto il coordinamento del segretario generale ed il controllo dell'Organo di revisione contabile, possano mettere in atto azioni concrete atte a prevenire e contrastare la formazione di criticità analoghe e/o ulteriori rispetto a quelle evidenziate dalla Corte dei Conti nella sua attività di controllo;

Dato atto che, sul presente provvedimento, è stato acquisito il parere favorevole a norma dell'art.49, comma 1, del d.lgs 267/2000;

PROPONE

1. La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. di approvare la relazione di disamina degli elementi di criticità riportati nella pronuncia della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Calabria n.185/2020 in riferimento alla gestione finanziaria per gli esercizi 2015-2016-2017;
3. di prendere atto delle posizioni espresse dalla Sezione di Controllo, cogliendo positivamente l'impulso ad una gestione ancora più rigorosa ed attenta alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, in coerenza con il percorso già avviato con il nuovo sistema contabile ex d. leg.vo 118/2011 e connessi principi contabili generali ed applicati;
4. di formulare espresso atto di indirizzo politico amministrativo agli Uffici affinché, ciascuno per quanto di propria competenza, sotto il coordinamento del segretario generale ed il controllo dell'Organo di revisione contabile, possano mettere in atto azioni concrete atte a prevenire e contrastare la formazione di criticità analoghe e/o ulteriori rispetto a quelle evidenziate dalla Corte dei Conti nella sua attività di controllo;
5. di comunicare il presente provvedimento alla Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Calabria, all'Organo di Revisione, al Segretario Generale e ai Responsabili di Servizio dell'Ente;
6. di dare pubblicazione della presente deliberazione secondo quanto previsto dalla normativa in materia di trasparenza dell'attività amministrativa.

LA GIUNTA



OGGETTO: Delibera 185 /2020 della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti: Approvazione relazione di disamina degli elementi di criticità riportati nella pronuncia della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Calabria. Valutazioni e determinazioni in merito alle irregolarità segnalate.

PARERI

<p>Parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 - comma 1° del D.Lgs. 267/2000</p> <p>✓ <i>Parere Favorevole</i> □ <i>Parere Contrario</i></p> <p>Lago addì <u>21.04.2022</u></p>	<p>Il Responsabile del Servizio</p> <p>Dott. Francesco Giordano</p>  
<p>Parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 - comma 1° del D.Lgs. 267/2000</p> <p>✓ <i>Parere Favorevole</i> □ <i>Parere Contrario</i></p> <p>Lago addì <u>21.04.2022</u></p>	<p>Il Responsabile del Servizio</p> <p>Dott. Francesco Giordano</p>  

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITI gli interventi di cui al verbale di seduta;
VISTA la proposta in oggetto;
VISTI i pareri favorevoli resi sulla proposta di deliberazione dai responsabili dei servizi interessati;
VISTO il Dec. Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
VISTO l'art.3 della legge 241/90 e ss.mm.ii.;
CON votazione unanime;

DELIBERA

1. Di approvare, come approva, la proposta di deliberazione riportata in premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui espressamente richiamata, confermata e trascritta.

Il Consiglio Comunale

Successivamente, con votazione unanime, riscontra l'urgenza di provvedere in merito, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Dec. Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

La presente deliberazione viene letta approvata e sottoscritta

Il Vicesegretario Comunale verbalizzante

dr Francesco Giordano



Il Presidente

dr Fiorenzo Scanga
Sindaco

COMUNE DI LAGO

Il sottoscritto vice Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

(x)-è stata affissa all'Albo Pretorio in data 26-04-2022 e vi rimarrà **per 15 giorni** consecutivi;

(..)-è divenuta esecutiva, essendo decorsi 10 giorni dalla data suindicata di pubblicazione;

(x)-è stata dichiarata immediatamente eseguibile dal Consiglio comunale.

li, _____



Il vice Segretario Comunale
(Dott. Francesco Giordano)